STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2026

ANNO I • MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 6 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Forfettario escluso per i soci di snc anche con attività diverse: CGT Macerata

Regime forfettario e soci di snc: la CGT di Macerata (sentenza 247/2026) conferma l'esclusione anche se le attività sono diverse. Norma, rischi e verifiche.

NELLA SENTENZA n. 247/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata ha affermato che chi partecipa a una società di persone non può usufruire del regime forfettario, qualunque sia l'attività svolta dalla società. La vicenda coinvolgeva un consulente informatico, socio di una snc che amministrava immobili di proprietà, e l'accertamento riguardava il 2020. Per i giudici, la lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede due ipotesi autonome, divise dalla congiunzione "ovvero". La prima tocca il socio di società di persone o di associazioni dell'articolo 5 del TUIR e non impone di guardare...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprenditori e professionisti con quote in società di persone o srl e loro consulenti

Quadro Normativo: L. 190/2014, art. 1, commi 54 e 57, lett. d), TUIR, art. 5

Rischio Operativo: Dal 2019 la causa ostativa non si applica se il contribuente elimina la partecipazione entro la fine dell'anno che precede...

Azione di Studio: Controlla le partecipazioni con una visura e verifica le date degli atti di cessione prima di applicare il forfait; per le srl valuta controllo e riconducibilità delle attività, documentando separatamente eventuali eccezioni

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

Bonus mobili 2027 solo per gli arredi: addio agli elettrodomestici?

Stando all'interpretazione offerta dalla stampa di settore, l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio 2027 (atto Camera 3174) prolunga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2027, ma il comma 2 menziona esclusivamente l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. Verrebbe meno il richiamo ai grandi elettrodomestici, che l'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 ha sempre affiancato agli arredi. Qualora il testo rimanesse identico, a partire dal 1° gennaio 2027 la detrazione riguarderebbe armadi, letti, tavoli, sedie, librerie,...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

ACCERTAMENTO

Fatture false e rimborso IVA: ammesso solo se è escluso ogni danno all'Erario

Se una fattura attesta un'operazione mai avvenuta, l'IVA in essa indicata resta comunque dovuta da chi l'ha emessa, mentre il destinatario non può detrarla. Quando però l'imposta finisce per essere pagata due volte, la prima al...

SEGUE A PAGINA 9 →

SPORT & ASD

Agenti sportivi: formazione, polizza, minori e sanzioni nel regolamento CONI

Il CONI ha approvato, insieme al nuovo regolamento sugli agenti sportivi, un regolamento disciplinare che rivede sanzioni e procedimento. Lo Studio Legale Del Re ne ha ricostruito il quadro in una guida: ne derivano conseguenze...

SEGUE A PAGINA 12 →

FISCO & IMPOSTE

Iperammortamento: come inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre

A partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione di completamento degli investimenti tramite la piattaforma NPTR5 del Gestore dei servizi energetici (GSE). Si tratta del terzo passaggio...

SEGUE A PAGINA 16 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: ACCERTAMENTO: 2 · IMPRESE & SOCIETÀ: 1 · SPORT & ASD: 1 · FISCO & IMPOSTE: 1 · BONUS & CASA: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

2 APPROFONDIMENTO

REGIME FORFETARIO

Forfettario escluso per i soci di snc anche con attività diverse: CGT Macerata

Regime forfettario e soci di snc: la CGT di Macerata (sentenza 247/2026) conferma l'esclusione anche se le attività sono diverse. Norma, rischi e verifiche.

PAG. 3 →

IVA

Fatture false e rimborso IVA: ammesso solo se è escluso ogni danno all'Erario

Secondo Cassazione 28368/2026 il rimborso IVA su fatture per operazioni inesistenti spetta solo con la prova di nessuna perdita di gettito.

PAG. 9 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

BONUS MOBILI

Bonus mobili 2027 solo per gli arredi: addio agli elettrodomestici?

Bonus mobili 2027: il Ddl di bilancio manterrebbe la detrazione del 50% su 5.000 euro ma solo per i mobili, senza grandi elettrodomestici. Cosa cambia.

PAG. 7 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI

Agenti sportivi: formazione, polizza, minori e sanzioni nel regolamento CONI

Guida agli obblighi degli agenti sportivi nel regolamento CONI 2026: 20 ore di formazione, polizza RC, tutela dei minori, sanzioni e procedimento disciplinare.

PAG. 12 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI FISCALI

Iperammortamento: come inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre

Iperammortamento 2026: la comunicazione di completamento al GSE entro il 31 dicembre fa partire il beneficio nel 2026. Documenti, 12 step NPTR5 e criticità.

PAG. 16 →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

1 APPROFONDIMENTO

LAVORO E PREVIDENZA

Bonus mamme 2026: 60 euro al mese, requisiti e domanda nella circolare INPS 106

Bonus mamme 2026: l'INPS con la circolare n. 106 chiarisce requisiti, importo fino a 720 euro, domanda, limite di reddito di 40.000 euro e pagamento a dicembre.

PAG. 20 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

11 MIN LETTURA 10/11/2026

Forfettario escluso per i soci di snc anche con attività diverse: CGT Macerata

Regime forfettario e soci di snc: la CGT di Macerata (sentenza 247/2026) conferma l'esclusione anche se le attività sono diverse. Norma, rischi e verifiche. Nella sentenza n. 247/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata ha affermato che chi partecipa a una società di persone non può usufruire del regime forfettario, qualunque sia l'attività svolta dalla società. La vicenda coinvolgeva un consulente informatico, socio di una snc che amministrava immobili di proprietà, e l'accertamento riguardava il 2020. Per i giudici, la lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede due ipotesi autonome, divise dalla congiunzione "ovvero".

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, commi 54 e 57, lett. d) · TUIR, art. 5 · Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2019 · Circolare Agenzia delle Entrate 10/E/2016.

Destinatari
Imprenditori e professionisti con quote in società di persone o srl e loro consulenti.

Punto pratico
Controlla le partecipazioni con una visura e verifica le date degli atti di cessione prima di applicare il forfait; per le srl valuta controllo e riconducibilità delle attività, documentando separatamente eventuali eccezioni.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 190/2014 prevede due ipotesi autonome, divise dalla congiunzione "ovvero".
- 💡 **Impatto operativo:** All'origine della lite c'è un avviso di accertamento recapitato a un contribuente titolare di una ditta individuale di consulenza informatica, che nel periodo d'imposta 2020 aveva scelto il regime forfettario.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Dal 2019 la causa ostativa non si applica se il contribuente elimina la partecipazione entro la fine dell'anno che precede quello in cui il forfait va applicato.

Nella sentenza n. 247/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata ha affermato che chi partecipa a una società di persone non può usufruire del regime forfettario, qualunque sia l'attività svolta dalla società. La vicenda coinvolgeva un consulente informatico, socio di una snc che amministrava immobili di proprietà, e l'accertamento riguardava il 2020. Per i giudici, la lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede due ipotesi autonome, divise dalla congiunzione "ovvero". La prima tocca il socio di società di persone o di associazioni dell'articolo 5 del TUIR e non impone di guardare all'attività esercitata. La seconda tocca chi controlla una srl e pretende, in quel caso, che le attività siano riconducibili l'una all'altra. Chi detiene quote di snc, sas o enti analoghi ha dunque un solo rimedio: eliminare la partecipazione per tempo, prima dell'anno in cui intende applicare il regime.

IL CASO: CONSULENZA INFORMATICA E SNC IMMOBILIARE

All'origine della lite c'è un avviso di accertamento recapitato a un contribuente titolare di una ditta individuale di consulenza informatica, che nel periodo d'imposta 2020 aveva scelto il regime forfettario. Le verifiche dell'Agenzia delle entrate avevano rivelato che, negli stessi mesi, egli era anche socio di una società in nome collettivo. L'ufficio ha quindi negato il regime agevolato e ha richiesto le maggiori imposte, sia ai fini IRPEF sia ai fini IVA.

Il contribuente ha contestato l'atto ritenendo che la partecipazione non fosse una causa ostativa, dato che la snc si occupava soltanto di locare e amministrare immobili propri, mentre la sua attività personale era di natura del tutto diversa. Nella sua lettura, la norma farebbe scattare l'esclusione soltanto se le attività fossero direttamente o indirettamente riconducibili. Per l'Agenzia, invece, è sufficiente la qualità di socio di una società di persone, senza guardare a ciò che la società fa. La Corte di Macerata ha accolto la posizione dell'amministrazione e ha rigettato il ricorso.

LA NORMA: CHE COSA DICE LA LETTERA D) DEL COMMA 57

Il regime forfettario, regolato dai commi 54 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, spetta a chi rientra in certi limiti e non ricade in particolari cause di esclusione, indicate nel comma 57. Con la lettera d) vengono esclusi gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, mentre svolgono l'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, oppure controllano, in modo diretto o indiretto, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle dell'imprenditore o del professionista.

L'articolo 5 del TUIR regola la tassazione per trasparenza: il reddito delle società di persone non resta in capo alla società, ma viene imputato ai soci in proporzione alle quote, a prescindere dalla distribuzione degli utili. Ne fanno parte le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, le associazioni fra professionisti e, in virtù del richiamo, le imprese familiari. Proprio questo meccanismo chiarisce la preoccupazione del legislatore: il socio che svolge anche un'attività in forfait si ritroverebbe con un reddito societario, tassato in via ordinaria, affiancato a un reddito agevolato.

LETTURA DEI GIUDICI: LE DUE FATTISPECIE SEPARATE DALL'OVVERO

Il nucleo della decisione è di ordine grammaticale prima ancora che giuridico. La Corte ritiene che la disposizione vada letta separando due fattispecie. Nella prima si colloca chi, durante l'esercizio dell'attività, è pure socio di società di persone o di altre associazioni: in questo caso la legge non pretende alcun nesso fra le attività. Nella seconda, aperta da "ovvero", si trova chi controlla srl o associazioni in partecipazione, ed è soltanto qui che appare la formula "attività direttamente o indirettamente riconducibili".

A sostegno di questa lettura il giudice porta due elementi. Anzitutto, essa prevale in dottrina, vale a dire fra i commentatori. In secondo luogo, la relazione illustrativa della legge n. 190/2014 consente l'accesso al forfettario se la quota di una società di persone viene ceduta prima di avviare l'attività che si intende svolgere in forfait: un chiarimento che perderebbe significato se fosse sufficiente provare che la società svolge un mestiere diverso. L'esito è inequivocabile: chi ha partecipazioni in società di persone resta fuori dal regime, quale che sia la natura della partecipazione.

TESI RESPINTA: PERCHÉ NON CONTA L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La tesi del contribuente non era priva di logica. I commenti alla riforma del regime, richiamati nella prassi, indicano che le cause ostative servono a evitare frazionamenti artificiosi dell'attività e a impedire che uno stesso soggetto sottoponga a regimi differenti redditi della medesima natura. Ne discende l'argomento: se la snc locava immobili e il socio faceva consulenza, nessun frazionamento andava scongiurato.

La sentenza non segue questo ragionamento, per ragioni di metodo. La finalità della norma può servire a interpretarla quando il testo è dubbio, ma non consente di inserire un requisito che il legislatore ha voluto soltanto per un'altra ipotesi. Il test di riconducibilità sta nella seconda parte della lettera d) e concerne le srl; applicarlo alle società di persone equivarrebbe a riscrivere la disposizione. In concreto ne esce una regola semplice da applicare e ardua da contestare: per le società di persone pesa la qualità di socio, per le srl pesano il controllo e il legame fra le attività.

PERSONE E SRL: SOCIETÀ DI PERSONE E SRL

ASPETTO	SOCIETÀ DI PERSONE (SNC, SAS, STUDI ASSOCIATI)	SRL
Quando scatta l'esclusione	È sufficiente la partecipazione, pur minima	Occorre il controllo diretto o indiretto
Rilevanza dell'attività svolta	Nessuna: può essere del tutto diversa	Determinante: le attività devono essere riconducibili
Quota detenuta	Ininfluente	Conta solo se genera il controllo
Sentenza di Macerata	Esclusione confermata	Test di riconducibilità necessario

Dal raffronto discende anche un'indicazione per chi pianifica. Chi desidera conservare il forfait può tenere quote di una srl senza controllarla, oppure controllare una srl attiva in un settore non riconducibile al proprio. Con le società di persone, al contrario, non c'è alternativa: bisogna cedere la quota, o liquidare la società, prima che inizi l'anno interessato.

SOGGETTI COINVOLTI: NON SOLO LE SNC

La pronuncia riguarda una snc, ma il principio si estende a tutte le forme richiamate dall'articolo 5 del TUIR. Vi rientrano quindi le società in accomandita semplice e, stando ai commenti sulla norma, anche l'accomandante con una quota minima, perché l'entità della partecipazione è irrilevante. Valgono lo stesso le associazioni professionali, cioè gli studi associati, e le imprese familiari.

Per la società semplice il quadro è più articolato. Secondo i commenti alla prassi dell'Agenzia delle entrate, la società semplice non determina in automatico la causa ostativa se non svolge attività d'impresa né di lavoro autonomo, ad esempio perché si limita a possedere un immobile; tuttavia l'esito dipende dal caso specifico e qui non è stato riscontrato su un singolo documento di prassi. Prima di ritenere che una quota non comporti problemi, conviene accertare che il reddito della società non sia riconducibile a reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

TEMPISTICA: QUANDO BISOGNA CEDERE LA QUOTA

Resta da capire entro quando eliminare la partecipazione. Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 l'Agenzia delle entrate ha modificato l'orientamento della precedente circolare n. 10/E del 2016, la quale permetteva di applicare il regime anche se la quota veniva ceduta durante l'anno. Dal 2019 la causa ostativa non si applica se il contribuente elimina la partecipazione entro la fine dell'anno che precede quello in cui il forfait va applicato. Se la quota è posseduta in corso d'anno, il regime resta precluso per quell'anno, anche quando la cessione avviene prima del 31 dicembre.

I commenti alla circolare ricordano due eccezioni. La prima concerne la quota ricevuta a titolo gratuito, per esempio per successione: la causa ostativa non porta fuori dal regime se viene rimossa entro la fine dell'anno. La seconda, richiamata dalla stessa relazione illustrativa citata nella sentenza, riguarda chi cede la partecipazione prima di avviare una nuova attività rientrante nel regime agevolato, anche nel medesimo anno. In tutte e due le situazioni occorre provare con atti datati, come l'atto di cessione o le comunicazioni al registro delle imprese, il momento in cui la partecipazione è cessata.

CONSEGUENZE: COSA SUCCEDE SE IL FORFAIT VIENE DISCONOSCIUTO

Quando l'ufficio contesta il regime, le conseguenze non si fermano alla perdita dell'imposta sostitutiva. Il reddito dell'attività individuale viene rideterminato con le regole ordinarie e assoggettato alle aliquote progressive IRPEF e alle addizionali, con scomputo dell'imposta sostitutiva già pagata. Dato che il forfettario non espone l'IVA in fattura, l'ufficio pretende anche l'IVA sulle operazioni attive, che il contribuente non ha riscosso dai clienti e non può più recuperare tramite rivalsa.

Si pensi a un esempio semplificato, con cifre di fantasia: un professionista ha fatturato 50.000 euro senza IVA. Se l'ufficio ritiene imponibili quei compensi, l'IVA al 22% può raggiungere circa 11.000 euro, importo che il contribuente dovrebbe sostenere pur non avendolo mai richiesto al cliente. Vi si sommano la maggiore IRPEF rispetto all'imposta sostitutiva, gli interessi e le sanzioni. Quanto alle sanzioni, il D.Lgs. n. 87/2024 ha riformato il sistema dal 1° settembre 2024 con importi più contenuti per varie violazioni dichiarative: per i fatti precedenti, come il 2020, vale il principio del favor rei, ossia la disciplina più favorevole se l'atto non è divenuto definitivo. Anche su questo aspetto, perciò, l'atto di accertamento merita un controllo.

VALORE DELLA SENTENZA: UN PRECEDENTE DI MERITO

La portata del precedente va ridimensionata. La decisione è di primo grado e non obbliga altri giudici: un'altra Corte potrebbe pronunciarsi in modo diverso e il provvedimento è appellabile. Nondimeno, l'interpretazione adottata combacia con quella seguita in modo costante dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 2019 e dai commentatori, oltre che con il tenore letterale della norma. Chi possiede una snc e svolge un'attività in forfait non dovrebbe attendersi un esito diverso.

La stampa specializzata riferisce inoltre che l'Agenzia sta inviando avvisi di questo genere incrociando i dati delle società di persone con quelli dei forfettari. Dalle ricostruzioni consultate non emerge che le modifiche al forfettario previste dal disegno di legge di bilancio 2027, che porterebbe la soglia a 100.000 euro, incidano sulle cause ostative: la regola sulle partecipazioni resterebbe quella vigente.

CONTROLLI PRATICI: COSA VERIFICARE PRIMA DI SCEGLIERE IL FORFAIT

- **Visura e libro soci:** individuare in quali società di persone, studi associati o imprese familiari il contribuente figura come socio, anche con quote minime;
- **Data di cessione:** la partecipazione deve essere cessata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del regime, con atti datati;
- **Società semplici:** controllare se generano redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- **Srl:** esaminare il controllo, diretto o indiretto, anche attraverso familiari o società fiduciarie, e la riconducibilità delle attività;
- **Eredità e donazioni:** in caso di quota ricevuta, eliminarla entro la fine dell'anno per non perdere il regime;
- **Annualità aperte:** riesaminare gli anni ancora accertabili nei quali il forfait è stato applicato con quote in società di persone.

Il senso della sentenza è chiaro: nel forfettario non rileva l'attività della società di persone, bensì il semplice fatto di farne parte. Chi ha un'attività individuale e una quota in una snc deve scegliere fra regime agevolato e partecipazione prima, non dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

DOMANDE FREQUENTI

POSSO ESSERE FORFETTARIO SE LA SNC DI CUI SONO SOCIO SVOLGE UN'ATTIVITÀ DIVERSA?

Secondo la decisione di primo grado descritta, la partecipazione a una snc impedisce il forfettario anche quando l'attività della società è diversa da quella individuale. Per le società di persone conta la qualità di socio, senza il test di riconducibilità previsto per le srl controllate.

ENTRO QUANDO DEVO CEDERE LA QUOTA PER APPLICARE IL FORFETTARIO?

La regola generale richiede di eliminare la partecipazione entro la fine dell'anno precedente a quello di applicazione del regime. Cedere la quota durante l'anno non rimuove l'ostacolo per quell'anno. Il testo richiama eccezioni per partecipazioni ricevute gratuitamente e per la cessione prima dell'avvio di una nuova attività.

LE QUOTE DI SRL IMPEDISCONO SEMPRE IL REGIME FORFETTARIO?

Per le srl la verifica riguarda due elementi: il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità delle attività economiche a quella individuale. Il possesso di una quota

senza controllo, oppure il controllo di una srl con attività non riconducibile, non equivale alla partecipazione ostativa in una società di persone.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/forfettario-soci-snc-esclusione-attivita-diverse/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

5 MIN LETTURA 10/11/2026

Bonus mobili 2027 solo per gli arredi: addio agli elettrodomestici?

Bonus mobili 2027: il Ddl di bilancio manterrebbe la detrazione del 50% su 5.000 euro ma solo per i mobili, senza grandi elettrodomestici. Stando all'interpretazione offerta dalla stampa di settore, l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio 2027 (atto Camera 3174) prolunga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2027, ma il comma 2 menziona esclusivamente l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. Verrebbe meno il richiamo ai grandi elettrodomestici, che l'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 ha sempre affiancato agli arredi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bonus mobili.

Norme chiave
D.L. 63/2013, art. 16, comma 2 · Ddl di bilancio 2027, A.C. 3174, art. 4, comma 2.

Destinatari
Contribuenti che ristrutturano e acquistano arredi o elettrodomestici, professionisti dei bonus edilizi.

Punto pratico
Separa gli acquisti di arredi da quelli di elettrodomestici e calcola il plafond residuo sottraendo le spese già agevolate sul medesimo cantiere; verifica avvio lavori e testo definitivo prima di decidere quando pagare o richiedere il voucher.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La modifica pare solo di lessico, eppure le conseguenze pratiche sono nette: chi ristruttura casa nel 2027 e acquista, ad esempio, una lavastoviglie non potrebbe più portarne in detrazione la spesa come bonus mobili.
- 💡 **Impatto operativo:** I numeri di fondo resterebbero gli stessi: detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, cioè fino a 2.500 euro, ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Nel testo che si attribuisce al disegno di legge, la formulazione si limiterebbe ai soli mobili.

Stando all'interpretazione offerta dalla stampa di settore, l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio 2027 (atto Camera 3174) prolunga il bonus mobili per le spese sostenute nel 2027, ma il comma 2 menziona esclusivamente l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. Verrebbe meno il richiamo ai grandi elettrodomestici, che l'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 ha sempre affiancato agli arredi. Qualora il testo rimanesse identico, a partire dal 1° gennaio 2027 la detrazione riguarderebbe armadi, letti, tavoli, sedie, librerie, comodini, divani, apparecchi di illuminazione e mobili su misura, ma lascerebbe fuori frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni e prodotti analoghi. I numeri di fondo resterebbero gli stessi: detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, cioè fino a 2.500 euro, ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per smorzare le conseguenze, la manovra rinvierebbe al voucher per gli elettrodomestici già introdotto nel 2025, dotato di 50 milioni di euro e di regole che un decreto attuativo dovrà stabilire. Trattandosi di un disegno di legge ancora in discussione in Parlamento, ogni affermazione va intesa al condizionale e controllata sul testo definitivo.

COSA CAMBIA: IL PERIMETRO DELLA SPESA AGEVOLABILE

Fino a oggi l'art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013 ha agevolato l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di adeguata classe energetica, a condizione che servissero ad arredare un immobile in corso di ristrutturazione. Nel testo che si attribuisce al disegno di legge, la formulazione si limiterebbe ai soli mobili. La modifica pare solo di lessico, eppure le conseguenze pratiche sono nette: chi ristruttura casa nel 2027 e acquista, ad esempio, una lavastoviglie non potrebbe più portarne in detrazione la spesa come bonus mobili.

BENE	BONUS MOBILI 2027 (SE IL TESTO RESTASSE INVARIATO)
Letti, armadi, tavoli, sedie, librerie, divani, comodini	Agevolati
Apparecchi di illuminazione, mobili su misura	Agevolati
Frigoriferi, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie	Esclusi
Piani cottura, forni a incasso, condizionatori	Esclusi

La lista dei beni esclusi deriva dalla ricostruzione giornalistica e deve essere raffrontata con il testo parlamentare. Rimane inoltre da accertare se, durante l'esame, un emendamento riporterà gli elettrodomestici nel perimetro dell'agevolazione.

PARAMETRI INVARIATI: ALIQUOTA, TETTO E RATE

Per tutto il resto, stando alle ricostruzioni, l'impostazione dei primi anni sarebbe confermata. La detrazione rimane pari al 50% della spesa documentata, il tetto di spesa è

fissato a 5.000 euro e la detrazione massima a 2.500 euro. Il vantaggio si recupera in dieci quote annuali di uguale importo tramite la dichiarazione dei redditi, entro il limite dell'imposta lorda dovuta.

Permane pure il vincolo di fondo: il bonus mobili non vive di vita propria, ma suppone un intervento edilizio qualificato sull'immobile, ad esempio manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo oppure ristrutturazione edilizia. Per gli acquisti del 2027, i lavori devono essere stati avviati a partire dal 1° gennaio 2026.

PLAFOND COORDINATO: I LAVORI A CAVALLO DI DUE ANNI

Un esempio rende chiaro il limite. Un contribuente inizia la ristrutturazione a marzo 2026 e nello stesso anno acquista mobili per 3.000 euro, portandoli in detrazione. Nel 2027 compra nuovi arredi per 4.000 euro. Il tetto di 5.000 euro relativo al 2027 si riduce delle spese già detratte nel 2026 per il medesimo cantiere: rimangono perciò 2.000 euro di spesa agevolabile, che corrispondono a 1.000 euro di detrazione.

Non c'è dunque un nuovo plafond che si ripresenta ogni anno, bensì un limite raccordato con l'anno precedente per lo stesso intervento. A chi programma gli acquisti conviene ripartirli tenendo presente questo meccanismo.

VOUCHER ELETTRODOMESTICI: RISORSE LIMITATE E ROTTAMAZIONE

Per addolcire l'esclusione, la manovra recupererebbe il buono per comprare elettrodomestici già previsto nel 2025. Viene concesso su richiesta, a patto di rottamare un apparecchio dello stesso tipo e di classe energetica più bassa. A differenza della detrazione, dispone di fondi stabiliti in anticipo: 50 milioni di euro in totale.

Non rappresenta perciò un pieno sostituto dell'agevolazione fiscale, bensì un incentivo dalla portata ristretta. Un decreto attuativo fisserà importi, requisiti e modalità di domanda, per cui al momento non si possono dare per acquisite le condizioni delle edizioni passate. Giova ricordare che in precedenza il contributo non si cumulava con il bonus mobili sugli stessi beni.

COME REGOLARSI: ACQUISTI DA PIANIFICARE NEL 2027

Fino all'approvazione della legge da parte del Parlamento, serve cautela. Chi intende acquistare un grande elettrodomestico potrebbe considerare di anticipare la spesa al 2026, anno in cui la regola vigente lo consente, oppure di aspettare il decreto sul voucher. Per gli arredi, al contrario, il quadro appare stabile.

In ogni caso occorre conservare bonifici o ricevute dei pagamenti con carta, insieme alle fatture che indichino natura, qualità e quantità dei beni. I professionisti possono informare i clienti con cantieri aperti che il risultato dipenderà dal percorso parlamentare e da eventuali emendamenti.

DOMANDE FREQUENTI

NEL 2027 GLI ELETTRODOMESTICI SARANNO ESCLUSI DAL BONUS MOBILI?

Secondo la ricostruzione giornalistica del disegno di legge, la proroga riguarderebbe soltanto gli arredi ed escluderebbe i grandi elettrodomestici. Il testo è ancora in discussione: l'esclusione deve essere verificata sulla versione definitiva e potrebbe cambiare durante l'esame parlamentare.

COME SI CALCOLA IL BONUS SE HO GIÀ COMPRATO MOBILI PER GLI STESSI LAVORI?

Il tetto di spesa di 5.000 euro ipotizzato per il 2027 si riduce degli acquisti già agevolati nel 2026 per lo stesso intervento. Con 3.000 euro già utilizzati, resterebbero 2.000 euro di spesa agevolabile e 1.000 euro di detrazione.

IL VOUCHER ELETTRODOMESTICI SOSTITUIRÀ INTEGRALMENTE LA DETRAZIONE?

Il voucher descritto non sarebbe un sostituto integrale della detrazione: avrebbe fondi limitati a 50 milioni di euro e richiederebbe la rottamazione di un apparecchio dello stesso tipo, di classe energetica inferiore. Importi, requisiti e modalità di domanda resterebbero affidati a un decreto attuativo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/bonus-mobili-2027-solo-arredi-proposta-esclusione-elettrodomestici/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 10/11/2026

Fatture false e rimborso IVA: ammesso solo se è escluso ogni danno all'Erario

Secondo Cassazione 28368/2026 il rimborso IVA su fatture per operazioni inesistenti spetta solo con la prova di nessuna perdita di gettito. Se una fattura attesta un'operazione mai avvenuta, l'IVA in essa indicata resta comunque dovuta da chi l'ha emessa, mentre il destinatario non può detrarla. Quando però l'imposta finisce per essere pagata due volte, la prima al fornitore e la seconda al Fisco dopo un controllo, ci si domanda se il contribuente possa ottenere la restituzione di quanto ha versato. L'ordinanza della Corte di cassazione 28368/2026, così come riportata dalla stampa specializzata, risponde enunciando due principi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.L. 119/2018.

Destinatari
Società con istanze di rimborso IVA, difensori tributari e consulenti fiscali.

Punto pratico
Prima di presentare l'istanza raccogli i versamenti IVA dell'emittente e quelli della definizione agevolata; ricostruisci le detrazioni nella catena delle operazioni e verifica il termine per chiedere il rimborso.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Secondo Cassazione 28368/2026 il rimborso IVA su fatture per operazioni inesistenti spetta solo con la prova di nessuna perdita di gettito.
- 💡 **Impatto operativo:** Se una fattura attesta un'operazione mai avvenuta, l'IVA in essa indicata resta comunque dovuta da chi l'ha emessa, mentre il destinatario non può detrarla.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Primo: il rimborso può essere riconosciuto soltanto se il contribuente dimostra, in modo concreto, che ogni rischio di perdita di gettito per l'Erario è stato del tutto escluso.

Se una fattura attesta un'operazione mai avvenuta, l'IVA in essa indicata resta comunque dovuta da chi l'ha emessa, mentre il destinatario non può detrarla. Quando però l'imposta finisce per essere pagata due volte, la prima al fornitore e la seconda al Fisco dopo un controllo, ci si domanda se il contribuente possa ottenere la restituzione di quanto ha versato. L'ordinanza della Corte di cassazione 28368/2026, così come riportata dalla stampa specializzata, risponde enunciando due principi. Primo: il rimborso può essere riconosciuto soltanto se il contribuente dimostra, in modo concreto, che ogni rischio di perdita di gettito per l'Erario è stato del tutto escluso. Secondo: l'IVA corrisposta nell'ambito di una definizione agevolata non impedisce, di per sé, la successiva richiesta di detrazione o rimborso, quando l'effetto premiale ha toccato sanzioni e accessori e non l'imposta, che è rimasta dovuta e pagata per intero. La prova dell'assenza di danno spetta a chi domanda il rimborso: né il richiamo alla doppia incidenza dell'imposta né l'affermazione generica che il danno erariale sarebbe stato scongiurato risultano sufficienti. La decisione si pone in linea con un indirizzo già piuttosto consolidato.

DOPPIA IMPOSTA: COME SI SONO SVOLTI I FATTI

All'origine della vicenda c'è un silenzio-rifiuto maturato su un'istanza di rimborso IVA presentata da una società. L'impresa riteneva di aver sostenuto due volte il peso dell'imposta: una prima volta pagando le fatture emesse da un'altra società, una seconda a seguito di un processo verbale di constatazione, ossia l'atto in cui la Guardia di finanza o l'Agenzia delle Entrate riepilogano i rilievi emersi da un controllo, basato sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi definito in via agevolata ai sensi del D.L. 119/2018.

I giudici di merito, in appello, avevano ritenuto che la doppia incidenza legittimasse il rimborso, richiamando il principio unionale di neutralità per cui l'IVA non deve pesare sull'impresa, e avevano considerato ininfluente che il pagamento fosse avvenuto in sede di definizione agevolata. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la pronuncia sostenendo due tesi: da un lato la definizione agevolata precluderebbe il rimborso dell'IVA versata in quel modo, dall'altro mancherebbe la prova del presupposto essenziale, vale a dire l'assenza di danno erariale.

DEFINIZIONE AGEVOLATA: PERCHÉ IL RIMBORSO NON È PRECLUSO

Quanto al primo profilo, la Corte ha riaffermato che la definizione agevolata e una successiva domanda di rimborso dell'IVA non si escludono. Il motivo risiede nella natura stessa della definizione: il vantaggio riguarda sanzioni e interessi, mentre l'imposta è pagata per intero. Ritenere l'adesione irrevocabile e capace di assorbire anche l'imposta equivarrebbe a frapporre un ostacolo ingiustificato al recupero di un tributo versato per l'intero

dal contribuente, con possibili tensioni rispetto al diritto dell'Unione europea.

Sul piano pratico, la conclusione tranquillizza chi ha chiuso un controllo con una definizione agevolata: aver pagato l'imposta in quella sede non significa rinunciare a domandarne la restituzione. Resta però che la richiesta di rimborso dipende dai requisiti sostanziali illustrati più avanti, e che il rimborso non scatta mai in automatico. Chi vuole presentarla dovrebbe inoltre controllare i termini di decadenza per l'istanza, un riferimento da verificare caso per caso sulla norma applicabile alla propria situazione.

RISCHIO ERARIALE: CHI DEVE FORNIRE LA PROVA

Il secondo profilo è quello di maggior rilievo. Per la Cassazione, quando le fatture riguardano operazioni inesistenti, l'IVA indebitamente fatturata e versata può essere rimborsata solo se risulta del tutto escluso il rischio di perdita di entrate fiscali. Nella motivazione si rammenta che i rapporti coinvolti sono tre, tutti distinti: quello fra Fisco e soggetto che versa l'imposta, quello fra le parti dell'operazione relativo alla rivalsa e quello fra Fisco e destinatario della fattura relativo alla detrazione. Tale autonomia può funzionare unicamente se il principio di neutralità rimane intatto, il che richiede, in concreto, che non vi sia perdita di gettito.

L'onere della dimostrazione ricade su chi chiede il rimborso. Non è quindi sufficiente richiamare la doppia incidenza, e ancor meno sostenere in modo generico che il danno erariale sia stato evitato: il richiedente deve provare, concretamente, che la restituzione non determina alcuna perdita di gettito. La Corte indica come esempio tipico di prova idonea il fatto che l'emittente delle fatture abbia versato la relativa imposta. Per questo l'impresa che domanda il rimborso dovrebbe documentare i versamenti IVA del fornitore, le liquidazioni periodiche, le eventuali definizioni dell'emittente e qualunque altra circostanza capace di mostrare che l'Erario non ha subito perdite.

Nella vicenda esaminata la Corte ha osservato che il giudice d'appello, benché avesse enunciato in modo corretto i principi, non aveva controllato le prove relative all'asserita eliminazione del rischio di danno. Per tale ragione la causa torna al giudice di merito, chiamato ad accertare in fatto se la prova sia stata data.

PROVA PRATICA: CHE COSA CONVIENE DOCUMENTARE

Sul versante operativo la sentenza suggerisce una strategia. Prima di depositare l'istanza di rimborso, il contribuente dovrebbe mettere insieme gli elementi che attestano l'assenza di danno. Un elenco ragionevole include:

- la prova che l'emittente ha dichiarato e versato l'IVA indicata nelle fatture contestate;
- l'eventuale definizione o pagamento dell'imposta da parte dell'emittente;
- la ricostruzione della sequenza delle operazioni, per evitare che l'IVA sia stata detratta da altri soggetti della catena;
- i documenti che attestano il pagamento dell'imposta in sede di definizione agevolata.

La questione è delicata, perché una richiesta formulata in modo generico verrà respinta. Per di più, il contribuente che ha già dedotto l'imposta o che ha ceduto le fatture a terzi potrebbe incontrare maggiori difficoltà nel dimostrare che la perdita di gettito è esclusa.

PRASSI DELL'UFFICIO: UN PROBLEMA DI COERENZA

Gli autori dell'articolo di commento si augurano che l'Agenzia delle Entrate cambi impostazione. Prima di esigere l'IVA da un contribuente che l'ha detratta in base a fatture ritenute inesistenti, l'Ufficio potrebbe accertare, con gli strumenti di cui dispone, se il cedente l'abbia regolarmente versata e, in caso affermativo, applicare soltanto le sanzioni. Si eviterebbe così un paradosso: pretendere un'imposta che, dopo anni di contenzioso, andrà restituita con gli interessi, pur sapendo fin dall'accertamento che a pagarla era stato chi aveva emesso la fattura. Si tratta di un'opinione degli autori e non di una regola ufficiale, che segnala tuttavia la direzione verso cui la prassi potrebbe muoversi.

DOMANDE FREQUENTI

BASTA AVER PAGATO DUE VOLTE L'IVA PER OTTENERE IL RIMBORSO?

No. La doppia incidenza dell'imposta non basta a dimostrare il diritto al rimborso. Chi lo richiede deve provare concretamente che la restituzione non determina alcuna perdita di gettito per l'Erario; una generica affermazione di assenza del danno non è sufficiente.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IMPEDISCE DI CHIEDERE IL RIMBORSO IVA?

La definizione agevolata non preclude di per sé una successiva domanda di rimborso quando il beneficio ha riguardato sanzioni e accessori, mentre l'imposta è stata pagata per intero. Restano necessari i requisiti sostanziali del rimborso e la verifica dei termini applicabili al singolo caso.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DIMOSTRARE L'ASSENZA DI DANNO ERARIALE?

Occorre raccogliere le prove dei versamenti IVA dell'emittente, delle eventuali definizioni o pagamenti e dell'imposta corrisposta dal richiedente in sede

agevolata. Va inoltre ricostruita la sequenza delle operazioni e delle detrazioni, così da documentare concretamente che la restituzione non produce perdite di gettito.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/rimborso-iva-fatture-false-prova-assenza-danno-erario/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

11 MIN LETTURA 10/11/2026

Agenti sportivi: formazione, polizza, minori e sanzioni nel regolamento CONI

Guida agli obblighi degli agenti sportivi nel regolamento CONI 2026: 20 ore di formazione, polizza RC, tutela dei minori, sanzioni e procedimento disciplinare. Il CONI ha approvato, insieme al nuovo regolamento sugli agenti sportivi, un regolamento disciplinare che rivede sanzioni e procedimento. Lo Studio Legale Del Re ne ha ricostruito il quadro in una guida: ne derivano conseguenze concrete per i mandati, per le collaborazioni internazionali e per l'organizzazione delle agenzie. Ogni agente deve maturare almeno 20 ore di formazione per anno solare entro il 1° novembre e caricare i relativi certificati nel sistema.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti Sportivi.

Norme chiave
Delibera CONI 239/2026 · Regolamento CONI agenti sportivi 2026, artt. 9, 10, 30, 43, 44 e 47 · Regolamento disciplinare CONI agenti sportivi 2026, art. 45.

Destinatari
Agenti sportivi, società di agenti, domiciliatari e professionisti che assistono agenzie e atleti minori.

Punto pratico
Controlla certificati delle 20 ore, massimale RC e comunicazioni al cliente; rivedi i mandati dei minori per firma, lingua e pagamenti e verifica la data di pubblicazione CONI per calcolare i 90 giorni di integrazione documentale.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Guida agli obblighi degli agenti sportivi nel regolamento CONI 2026: 20 ore di formazione, polizza RC, tutela dei minori, sanzioni e procedimento disciplinare.
- 💡 **Impatto operativo:** Resta confermata la polizza di responsabilità civile professionale, ora con requisiti precisi, con obbligo di comunicazione scritta prima del mandato e di segnalazione delle variazioni entro 5 giorni lavorativi.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il CONI ha approvato, insieme al nuovo regolamento sugli agenti sportivi, un regolamento disciplinare che rivede sanzioni e procedimento.

Il CONI ha approvato, insieme al nuovo regolamento sugli agenti sportivi, un regolamento disciplinare che rivede sanzioni e procedimento. Lo Studio Legale Del Re ne ha ricostruito il quadro in una guida: ne derivano conseguenze concrete per i mandati, per le collaborazioni internazionali e per l'organizzazione delle agenzie. Ogni agente deve maturare almeno 20 ore di formazione per anno solare entro il 1° novembre e caricare i relativi certificati nel sistema. Resta confermata la polizza di responsabilità civile professionale, ora con requisiti precisi, con obbligo di comunicazione scritta prima del mandato e di segnalazione delle variazioni entro 5 giorni lavorativi. Sui minori valgono norme nuove: l'assistenza è possibile dal compimento dei 14 anni, serve la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale e il minore non può essere chiamato a pagare nulla. Nelle società di agenti la maggioranza spetta agli agenti iscritti, i soli a poterle rappresentare e gestire. In ambito disciplinare le sanzioni vanno dalla censura alle multe da 250 a 10.000 euro, dalla sospensione da 3 a 36 mesi all'annotazione per chi opera senza iscrizione. Il procedimento si svolge in primo grado davanti alla commissione agenti federale e in secondo grado davanti alla commissione CONI.

PASSAGGIO: REGISTRAZIONE, RINNOVO E FASE TRANSITORIA

Agenti e società già presenti nel Registro passano di diritto al nuovo sistema, ma entro 90 giorni dall'entrata in vigore devono completare l'eventuale documentazione che manca. Per l'art. 47 del nuovo regolamento, l'entrata in vigore coincide con il giorno dopo la pubblicazione sul sito del CONI, e la stessa decorrenza è prevista dall'art. 45 del disciplinare. Il CONI ha reso noto di aver approvato i testi nella riunione del 15 settembre 2026 (delibera n. 239); tuttavia per calcolare le scadenze non conta la data di approvazione, bensì la pubblicazione e il giorno in cui avviene.

Anche il percorso di iscrizione è diverso. Il regolamento precedente richiedeva prima un'iscrizione federale preliminare e poi la domanda al CONI, con termini di 20 e 30 giorni. Adesso la domanda è unica e centrale: la federazione rilascia l'attestazione entro 20 giorni, e nei 20 giorni successivi decide il CONI. Il rinnovo va presentato entro il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale, mentre in passato si poteva aspettare il 31 dicembre. Fino alla piena operatività del sistema informatico si ricorre al canale transitorio presso la federazione di riferimento.

FORMAZIONE: VENTI ORE L'ANNO DA DOCUMENTARE

Secondo l'art. 9, ogni anno solare, o frazione di anno di iscrizione, richiede almeno 20 ore di formazione da concludere entro il 1° novembre. Valgono le attività organizzate o accreditate dai soggetti indicati nella norma, e anche l'e-learning, a condizione che la partecipazione sia accertata. I certificati vengono caricati dall'agente sulla piattaforma, mentre la federazione conserva il registro formativo. Seguire un corso presso un altro ordine professionale non basta di per sé: l'equivalenza dipende dai criteri fissati dal CONI.

L'esonero non opera automaticamente. Servono un'istanza documentata presentata entro il 1° settembre e un provvedimento di accoglimento. Rientrano tra i casi previsti gli impedimenti per malattia o infortunio oltre i sei mesi, la maternità, la paternità o il congedo parentale oltre i tre mesi, certi titoli universitari e altre situazioni che la federazione valuta. Cancellazione e nuova iscrizione non cancellano il debito formativo, che si può recuperare entro 90 giorni dalla nuova domanda. Anche non caricare i certificati costituisce un illecito a sé stante: aver frequentato il corso senza documentarlo non mette in regola la posizione.

POLIZZA RC: REQUISITI E VERIFICHE

L'obbligo di polizza di responsabilità civile professionale esisteva già, ma l'art. 10 ne definisce meglio il contenuto. Al cliente si comunicano per iscritto gli estremi prima del mandato, e ogni modifica che tocchi copertura o massimale va segnalata entro 5 giorni lavorativi. Ogni anno il CONI stabilisce il massimale e lo pubblica entro il 31 ottobre. Il danneggiato, vale a dire chi ha subito il danno, non può vedersi opporre la franchigia.

Le verifiche a campione hanno cadenza almeno semestrale. Se la copertura risulta non conforme, si fissa un termine perentorio di 15 giorni per sanare la situazione; trascorso quel termine, si procede alla cancellazione e si apre il procedimento disciplinare. Chi collabora con soggetti esteri deve considerare anche la polizza del domiciliato: la controlla il domiciliatario, prima di perfezionare l'accordo.

MINORI: MANDATO, LINGUA E PAGAMENTI

Con gli artt. 43 e 44 nasce una disciplina espressa sull'assistenza ai minori, che l'art. 21 precedente affidava invece alle federazioni. Si può assistere un minore dal compimento dei 14 anni. Il mandato, a pena di nullità, deve recare la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure del tutore o del curatore legale. Il minore non deve versare alcun pagamento, utilità o beneficio, mentre rimane lecita la remunerazione da parte degli adulti indicati. Il mandato si redige e si deposita anche nella lingua di nazionalità del minore.

Ne discende che ogni incarico con un giovane atleta impone di verificare età, firmatario, lingue e origine del pagamento. Tra le violazioni più gravi del disciplinare ci sono queste: in assenza della firma dell'adulto, o se il minore viene fatto pagare, la sospensione va da 18 a 36 mesi, con sanzione da 5.000 a 10.000 euro; la sola violazione linguistica comporta una sospensione che non supera i 6 mesi.

SOCIETÀ DI AGENTI: MAGGIORANZA E GESTIONE

Nelle società di agenti la maggioranza assoluta delle quote spetta ad agenti o a stabiliti iscritti. Soltanto loro possono ricoprire la rappresentanza legale e la gestione. Il divieto di partecipazioni dirette o indirette in altre società di agenti riguarda i soci; se il socio di minoranza è una persona giuridica, si richiede inoltre un oggetto sociale conforme. La sede deve rispettare i criteri territoriali dell'art. 30, e ai non agenti rimangono unicamente compiti amministrativi di collaborazione.

Si amplia la documentazione da produrre, che comprende l'elenco di dipendenti e collaboratori. Iscrizione e rinnovo dipendono dall'agente socio con poteri di rappresentanza, il quale presenta la domanda, mentre le variazioni rilevanti si comunicano entro 20 giorni. Si aggiunge poi un nuovo obbligo di trasparenza economica: entro il 31 dicembre occorre comunicare i corrispettivi al CONI, al CIP e alla federazione attraverso il sistema centrale, indicando i dati bancari e quelli per singolo mandato. Società e associazioni trasmettono la comunicazione anche al Dipartimento per lo sport.

SANZIONI: LE FASCE DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare riguarda agenti, stabiliti, domiciliati, domiciliatari, prestatori temporanei, società entro i limiti dell'art. 10 e chiunque eserciti in modo abusivo. La responsabilità è personale e indipendente da quella civile e penale; né la cancellazione né la cessazione dell'attività fanno venire meno la responsabilità per i fatti compiuti durante l'iscrizione. Tra le sanzioni tipiche figurano la censura, la sanzione pecuniaria da 250 a 10.000 euro, la sospensione da 3 a 36 mesi e, per chi esercita senza iscrizione, l'annotazione da 3 a 36 mesi.

VIOLAZIONE	SANZIONE PREVISTA
Mandato sportivo	Censura; eventuale sanzione da 500 a 2.500 euro. Rimangono distinte la nullità e l'inefficacia del contratto
Incompatibilità e conflitti	Sospensione ed eventuale sanzione da 1.500 a 10.000 euro. Per le violazioni formali, sospensione fino a 12 mesi. Per i divieti dell'art. 6, commi da 3 a 6, del regolamento: da 12 a 36 mesi e da 5.000 a 10.000 euro
Compensi	Sospensione ed eventuale sanzione da 2.501 a 10.000 euro
Tutela dei minori	Sospensione ed eventuale sanzione da 2.501 a 10.000 euro; se il minore firma o paga: da 18 a 36 mesi e da 5.000 a 10.000 euro
Attività durante la sospensione	Sospensione da 6 a 36 mesi e sanzione da 2.501 a 10.000 euro
Polizza omessa o non rinnovata	Sospensione da 3 a 12 mesi e da 500 a 5.000 euro; fino a 36 mesi nei casi gravissimi
Inadempimento formativo per due annualità consecutive	Sospensione da 3 a 12 mesi, con eventuale sanzione da 500 a 2.500 euro; da 12 a 36 mesi se le annualità sono tre o più

Si tratta delle fasce ordinarie, che precedono la valutazione delle circostanze. Con le attenuanti la riduzione arriva fino a un terzo, con le aggravanti l'aumento arriva fino alla metà; per un fatto particolarmente tenue e occasionale si può applicare la sola censura motivata. In caso di recidiva specifica nel quinquennio, minimo e massimo aumentano di un terzo. Quando le condotte rispondono a un medesimo disegno, vale la sanzione più grave aumentata fino alla metà; altrimenti le sanzioni pecuniarie si cumulano e la sospensione complessiva non va oltre 36 mesi.

Con la sospensione non si possono più assumere nuovi mandati né compiere atti riservati all'agente, neppure attraverso altri agenti o società, e l'accordo di domiciliazione del domiciliatario resta sospeso. I mandati già in corso non ne sono però travolti, e si salvano i compensi maturati con una precedente attività lecita. La società risponde in solido della sanzione pecuniaria se l'illecito è stato commesso esercitando i poteri e nell'interesse della società stessa.

PROCEDIMENTO: FASI, TERMINI E ACCORDO

Giudica in primo grado la commissione agenti della federazione nel cui ambito si sono svolti i fatti, in secondo grado la commissione CONI. Se i fatti toccano più federazioni, prevale il criterio della prima ricezione della notizia di illecito, e non si può duplicare il procedimento. Chi istruisce non siede nel collegio giudicante; l'interessato può difendersi personalmente o con un avvocato, consultare gli atti e averne copia, e se non si costituisce ciò non equivale ad ammettere i fatti. Sono valide le comunicazioni inviate ai recapiti del Registro, che quindi vanno tenuti aggiornati.

FASE	REGOLA E TERMINE
Segnalazione e istruttoria	Memorie e documenti entro 15 giorni dalla trasmissione del provvedimento di avvio; istruttoria entro 60 giorni dalla nomina, con una sola proroga di ulteriori 60
Esito preliminare	Archiviazione oppure capo di incolpazione; tra la comunicazione e l'udienza devono passare almeno 30 giorni
Decisione	Decisione motivata da depositare entro 20 giorni dall'udienza, estendibili fino a 60 con dichiarazione in udienza; diventa esecutiva con il deposito

L'incolpato può accordarsi con l'istruttore sulla sanzione prima dell'udienza, ottenendo una riduzione non superiore a un terzo. Con l'accordo ammette i fatti e rinuncia alle eccezioni già sollevate; se il collegio lo approva, il procedimento si chiude con una decisione non impugnabile. Tra i casi in cui è escluso figurano la recidiva, le violazioni sui minori e certe falsità o frodi nella formazione. Entro tre anni dal fatto, o dalla cessazione della condotta permanente o reiterata, l'azione disciplinare va esercitata con l'incolpazione.

CONTROLLI INTERNI: COSA VERIFICARE SUBITO

Con l'entrata in vigore del nuovo testo, un'agenzia deve fare una verifica ordinata. Conviene riscontrare le ore di formazione maturate e i certificati caricati, la polizza e il suo massimale rispetto a quello stabilito dal CONI, i modelli di mandato, la composizione e la sede della società di agenti e gli accordi in essere con agenti stranieri. Vanno inoltre tenuti aggiornati i recapiti del Registro, perché da essi dipende la validità delle comunicazioni disciplinari. Chi assiste minori deve rivedere gli incarichi in corso, cominciando da firma, lingua e origine dei pagamenti.

DOMANDE FREQUENTI

QUANTE ORE DI FORMAZIONE DEVE FARE UN AGENTE SPORTIVO?

Sono richieste almeno 20 ore di formazione per anno solare, o frazione di anno di iscrizione, da concludere entro il 1° novembre. L'agente deve caricare i certificati sulla piattaforma: frequentare i corsi senza documentarli non regolarizza la posizione.

UN AGENTE SPORTIVO PUÒ ASSISTERE UN ATLETA MINORENNE?

L'assistenza è possibile dal compimento dei 14 anni. Il mandato deve essere firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale, dal tutore o dal curatore e va redatto anche nella lingua di nazionalità del minore. Al giovane non possono essere richiesti pagamenti, utilità o benefici.

DA QUANDO SI CALCOLANO I 90 GIORNI PER INTEGRARE I DOCUMENTI?

I 90 giorni decorrono dall'entrata in vigore del regolamento, che coincide con il giorno successivo alla pubblicazione sul sito CONI. La data di approvazione dei testi non basta quindi a determinare la scadenza per completare la documentazione degli iscritti già presenti nel Registro.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/agenti-sportivi-obblighi-sanzioni-formazione-polizza-minori/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

11 MIN LETTURA 10/11/2026

Iperammortamento: come inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre

Iperammortamento 2026: la comunicazione di completamento al GSE entro il 31 dicembre fa partire il beneficio nel 2026. Documenti, 12 step NPTR5 e criticità. A partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione di completamento degli investimenti tramite la piattaforma NPTR5 del Gestore dei servizi energetici (GSE). Si tratta del terzo passaggio obbligato dell'iperammortamento disciplinato dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che segue la comunicazione preventiva e quella di conferma. Se manca il completamento, la procedura resta imperfetta e l'agevolazione non spetta.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni Fiscali.

Norme chiave
L. 199/2025, art. 1, commi 427–436 · D.M. 7 maggio 2026, artt. 3, 4, 6, 7 e 9 · TUIR, art. 109 · D.L. 38/2026, art. 7 · Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2026.

Destinatari
Imprese con investimenti 4.0 o impianti FER, responsabili amministrativi, periti e revisori incaricati.

Punto pratico
Verifica lo stato della conferma su NPTR5, raccogli perizia e certificazione contabile e riconcilia il costo di ciascun bene con fatture e contributi; per avviare la deduzione nel 2026 trasmetti entro il 31 dicembre i beni già pronti, conservando la ricevuta.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- 📌 **Cosa cambia:** Adempimenti perentori di comunicazione telematica sul portale GSE per la validità della fruizione del credito d'imposta.
- 💡 **Impatto operativo:** La conferma telematica al GSE deve essere trasmessa entro 60 giorni solari perentori dalla notifica di esito positivo per non perdere l'agevolazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il conteggio è in giorni di calendario e non lavorativi; la scadenza è tassativa e non ammette proroghe automatiche.

A partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione di completamento degli investimenti tramite la piattaforma NPTR5 del Gestore dei servizi energetici (GSE). Si tratta del terzo passaggio obbligato dell'iperammortamento disciplinato dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che segue la comunicazione preventiva e quella di conferma. Se manca il completamento, la procedura resta imperfetta e l'agevolazione non spetta. L'ultimo giorno utile per l'invio è il 15 novembre 2028, ma per gli investimenti del 2026 la data che conta davvero è il 31 dicembre 2026: la maggiorazione parte dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette la comunicazione, a patto che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo. Non si devono caricare documenti, però l'impresa attesta di avere già la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile. Gli estremi della procedura derivano dal commento di Roberto Bianchi e Debora Reverberi pubblicato su NT+ Fisco il 5 novembre 2026; la stampa specializzata conferma la data di apertura della piattaforma, mentre il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, richiamato dalla fonte, non è stato trovato con la ricerca web e resta da verificare.

LE TRE FASI: IL POSTO DEL COMPLETAMENTO NEL PERCORSO

L'iperammortamento consiste in un aumento del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni strumentali nuovi, soprattutto i beni 4.0 degli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e gli impianti per l'energia da fonti rinnovabili. Nella pratica permette di dedurre, fuori dal bilancio, un importo maggiore del costo effettivamente sostenuto. L'impresa deve attraversare tre tappe: prima la comunicazione preventiva, poi quella di conferma, infine quella di completamento.

Con la terza fase l'impresa attesta che gli investimenti sono stati realizzati. A regolarla è il decreto ministeriale 7 maggio 2026, il cui articolo 3, comma 5, prevede che la mancata trasmissione impedisce il perfezionamento della procedura. Resta da capire, sul piano pratico, il momento giusto per inviarla.

SCADENZA DECISIVA: IL MOTIVO PER CUI CONTA IL 31 DICEMBRE

Secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto attuativo, la maggiorazione comincia nel periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento,

purché il bene sia entrato in funzione entro quello stesso periodo. Sono irrilevanti la data di completamento ai fini dell'articolo 109 del TUIR, la data di interconnessione e la data dell'esito del GSE.

Se l'impresa ha l'esercizio coincidente con l'anno solare e invia entro il 31 dicembre 2026 un bene già in funzione e interconnesso, può dedurre la maggiorazione sulle quote di ammortamento già dal 2026, e la prima variazione in diminuzione compare nel Modello Redditi 2027. Un invio a gennaio 2027 fa slittare l'inizio di un periodo d'imposta, e la prima variazione si farebbe nel Modello Redditi 2028.

Conta il giorno della trasmissione, non quello della risposta. Se la comunicazione parte a dicembre e il GSE risponde in senso positivo a gennaio, la decorrenza rimane il 2026. Resta comunque fermo che godere della maggiorazione dipende dall'esito positivo dei controlli del GSE. Le imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare devono tenere d'occhio la chiusura del proprio periodo d'imposta. Le medesime regole valgono per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2026–2027: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legge n. 38 del 2026, ha chiarito che la maggiorazione si deduce dal reddito concordato in dichiarazione, fino al limite minimo di reddito imponibile di 2.000 euro.

CHI E QUANDO: REQUISITI PER L'INVIO

Solo le imprese che hanno trasmesso in modo valido la preventiva, e la cui conferma si trova nello stato "Idonea ammessa - attesa di completamento", possono inviare la comunicazione. Il momento in cui si può inviare varia secondo la natura dell'investimento.

TIPO DI BENE	QUANDO SI CONSIDERA COMPLETATO	CONDIZIONE PER L'INVIO
Beni materiali e immateriali 4.0 (allegati IV e V)	Alla data di effettuazione ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai principi contabili	Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Impianti da fonti rinnovabili (FER)	Alla data di fine lavori	Entrata in esercizio dell'impianto, non l'allaccio alla rete

Per entrambe le categorie, il completamento deve collocarsi fra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. L'impresa può trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni oppure a gruppi di beni compresi nella stessa conferma. Vicino alla scadenza questa libertà è preziosa: i beni già interconnessi e in funzione si comunicano subito, senza aspettare che gli altri siano completati. Non si possono includere beni diversi da quelli confermati né importi più alti: il costo agevolabile può solo scendere.

DOCUMENTI OBBLIGATORI: PERIZIA E CERTIFICAZIONE CONTABILE

Alla comunicazione si accompagna una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata in piattaforma, con la quale l'impresa attesta di avere la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile. Questi documenti non vanno caricati, ma si devono ottenere prima dell'invio e tenere a disposizione per i controlli, come stabilisce l'articolo 9, comma 2, del decreto attuativo.

La perizia tecnica asseverata, con analisi tecnica (articolo 6 del decreto ministeriale), spetta a un ingegnere o a un perito industriale iscritti all'albo. In sua vece si può presentare l'attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato. Nel settore agricolo, e solo per i beni 4.0, possono firmare anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati. Il documento deve dimostrare le caratteristiche tecniche dei beni 4.0 e la loro interconnessione, oppure, per gli impianti FER, i requisiti di localizzazione, autoconsumo, dimensionamento e costo massimo.

La certificazione contabile (articolo 7) viene rilasciata dal revisore legale incaricato; le imprese non tenute alla revisione si rivolgono a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro. Essa attesta che le spese ammissibili sono state davvero sostenute e che coincidono con la documentazione contabile.

Entrambi gli adempimenti sono dovuti qualunque sia il costo del bene e la dimensione dell'impresa. Il loro costo non è agevolabile e, diversamente da altri crediti d'imposta (ricerca e sviluppo, Transizione 5.0, nuovo credito 4.0 per le imprese agricole), non è previsto alcun contributo per le imprese non soggette alla revisione. Per arrivare al 31 dicembre bisogna incaricare subito perito e revisore: la perizia richiede l'avvenuta interconnessione, mentre la certificazione presuppone tutte le fatture a saldo, i documenti di trasporto, le prove di pagamento e le registrazioni nel registro IVA acquisti, nel libro giornale e nel libro cespiti.

PIATTAFORMA NPTR5: I DODICI PASSAGGI PER COMPILARE LA COMUNICAZIONE

Si entra dall'Area Clienti del sito GSE, selezionando "Servizi", poi "Transizione 4.0 e Nuovo Piano Transizione 5.0" e la piattaforma NPTR5; nella sezione "Visualizza comunicazioni" si trova la pratica confermata e si preme il pulsante "Comunicazione di completamento". Per firmare e inviare serve lo SPID, anche nel caso della delega al firmatario. I passaggi da compilare sono dodici:

- dati della struttura produttiva, ereditati dalla conferma;
- anagrafica dell'operatore, precompilata in fase di registrazione;
- conferimento della delega, solo se il firmatario è un delegato;
- dichiarazioni sostitutive su requisiti, possesso di perizia e certificazione e dimensione d'impresa;
- spese dei beni degli allegati IV e V, con stato "completato", data effettiva di completamento, data di interconnessione, coefficiente di ammortamento e costo agevolabile, modificabile solo in diminuzione;
- spese degli impianti FER, con date, potenza o capacità e costo;

- dati finali e riepilogo, con i totali dei beni completati per annualità 2026, 2027 e 2028 nel limite di 20 milioni di euro per anno, oltre ai dati di perito e revisore;
- fatture e leasing già indicati in conferma, in sola consultazione;
- fatture e leasing del completamento, al netto di IVA se non costituisce costo, a copertura di almeno il 100% del costo agevolabile di ciascun bene;
- generazione dei documenti da firmare, con anteprima della dichiarazione sostitutiva da non caricare;
- allegati, per cui non è richiesto alcun caricamento;
- riepilogo, firma con SPID e trasmissione.

COSTO AGEVOLABILE: QUALI IMPORTI INCLUDERE

L'importo da indicare è il più basso fra quello realmente sostenuto e quello dichiarato in conferma, depurato da altre sovvenzioni o contributi ottenuti per gli stessi costi ammissibili (articolo 1, comma 431, della legge n. 199 del 2025). Si può cumulare con altre agevolazioni se queste non coprono le stesse quote di costo e non fanno superare il costo sostenuto. Il costo può dunque diminuire, ad esempio per spese non ammissibili, sconti o note di credito arrivati dopo, oppure contributi sopravvenuti.

Resta senza risposta il caso dei contributi il cui importo si conosce dopo il 31 dicembre, come il credito d'imposta ZES unica 2026: la percentuale definitiva dipende dal provvedimento di riparto dell'Agenzia delle entrate, atteso entro il 27 gennaio 2027, sulla base delle comunicazioni integrative dal 3 al 17 gennaio 2027. Attendere quella percentuale significherebbe rinviare al 2027 l'avvio dell'iperammortamento. Spedire invece la comunicazione al lordo del credito manterrebbe la decorrenza 2026, ma obbligherebbe a rettificare in seguito la base di calcolo. Occorrerebbero chiarimenti da parte del Ministero delle imprese e dell'Agenzia delle entrate.

CRITICITÀ E DOPO L'INVIO: PIATTAFORMA, ESITO E MONITORAGGIO

Le prime trasmissioni hanno rivelato difetti nella riduzione del costo agevolabile: le fatture e i contratti di leasing già inseriti in conferma non sono modificabili. Se il bene è acquistato in proprietà e le fatture a saldo sono state già dichiarate, in piattaforma il costo non si può ridurre per eliminare voci non ammissibili o per scomputare contributi. Nel caso del leasing, il campo "Importo del leasing agevolabile" viene ereditato dalla conferma. Il GSE ha raccolto le segnalazioni, ma nel frattempo conviene cominciare la compilazione ben prima del 31 dicembre, così da avere tempo per gestire eventuali correzioni.

Dopo l'invio, la comunicazione passa allo stato "Inviata" e non si può più cambiare. La ricevuta di invio viene generata entro 24 ore; entro 10 giorni il GSE segnala l'esito positivo ("Idonea - ammessa") oppure chiede integrazioni, che vanno fornite entro 10 giorni. Altri 10 giorni dopo giunge l'esito definitivo. Quando si chiedono integrazioni, il termine del 15 novembre 2028 si allunga di 20 giorni. Con l'esito positivo, la variazione in diminuzione si effettua nel quadro RF o RG della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di invio, con le seguenti misure: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

Gli adempimenti però continuano. L'articolo 3, comma 6, del decreto attuativo impone una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ogni anno, con gli investimenti, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio, e una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo con il piano di ammortamento. I modelli per queste comunicazioni non sono ancora stati approvati. Rimane anche l'obbligo di custodire perizie, certificazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altra documentazione relativa ai costi.

PIANO OPERATIVO: LE MOSSE DA FARE FINO A FINE ANNO

Per i beni interconnessi ed entrati in funzione nel 2026, l'ordine di lavoro suggerito è il seguente:

- controllare che data di effettuazione, interconnessione ed entrata in funzione cadano entro il 2026, e che fine lavori ed entrata in esercizio lo facciano per gli impianti FER;
- ricostruire il costo agevolabile con tutte le fatture o i contratti di leasing a saldo, depurato dai contributi già ricevuti;
- ottenere la perizia o l'attestato di conformità, anche per beni sotto i 300.000 euro;
- ottenere la certificazione contabile, anche per le imprese non soggette per legge alla revisione;
- compilare la comunicazione su NPTR5, indicando documenti a copertura del 100% del costo e i dati di perito e revisore;
- trasmettere entro il 31 dicembre 2026: vale la data di invio, non quella dell'esito.

DOMANDE FREQUENTI

PERCHÉ CONVIENE INVIARE IL COMPLETAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026?

Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, la maggiorazione decorre dal periodo d'imposta di invio, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. Trasmettere a gennaio 2027 rinvia l'avvio della deduzione; resta necessario l'esito positivo dei controlli GSE.

PERIZIA E CERTIFICAZIONE CONTABILE VANNO CARICATE SUL PORTALE GSE?

I documenti non devono essere caricati, ma l'impresa ne deve essere già in possesso prima dell'invio. Con la dichiarazione sostitutiva firmata in piattaforma attesta di

avere perizia tecnica asseverata e certificazione contabile, da conservare e mettere a disposizione per i controlli.

POSSO COMUNICARE SOLO ALCUNI DEI BENI GIÀ CONFERMATI?

È possibile inviare una o più comunicazioni relative a singoli beni o gruppi di beni compresi nella stessa conferma. I beni pronti possono quindi essere comunicati senza attendere gli altri. Non si possono aggiungere beni diversi né aumentare gli importi rispetto alla conferma.

CHECKLIST PERENTORIA: COMUNICAZIONI GSE TRANSIZIONE 4.0 / 5.0

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICEZIONE NOTIFICA POSITIVA**
   Verifica della comunicazione di accoglimento della prenotazione del credito d'imposta emessa dal portale GSE.
2. **PERIZIA & INTERCONNESSIONE**
   Acquisizione della perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche 4.0/5.0 e l'effettiva interconnessione al sistema di fabbrica.
3. **CONFERMA ENTRO 60 GIORNI**
   Invio telematico della comunicazione di conferma sul portale GSE entro il termine perentorio di 60 giorni solari.
4. **FRUIZIONE CREDITO F24**
   Compensazione in F24 a partire dalla data di avvenuta interconnessione e monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel quinquennio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/iperammortamento-comunicazione-di-completamento-gse-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

8 MIN LETTURA 10/11/2026

Bonus mamme 2026: 60 euro al mese, requisiti e domanda nella circolare INPS 106

Bonus mamme 2026: l'INPS con la circolare n. 106 chiarisce requisiti, importo fino a 720 euro, domanda, limite di reddito di 40.000 euro e pagamento a dicembre. Con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, l'INPS ha descritto le regole del bonus mamme per il 2026, introdotto dall'art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Consiste in un'integrazione del reddito pari a 60 euro per ciascun mese, anche solo parziale, in cui dura il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, entro un tetto di 12 mensilità e dunque di 720 euro. Ne hanno diritto le lavoratrici madri con due figli, il minore dei quali ha meno di 10 anni, oppure con tre o più figli, il minore dei quali ha meno di 18 anni, purché il reddito da lavoro del 2026 non superi 40.000 euro.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Lavoro e previdenza.

Norme chiave
Art. 1, comma 207, L. 199/2025 · Art. 1, comma 219, L. 207/2024 · Art. 1, comma 180, L. 213/2023 · Circolare INPS 106/2026.

Destinatari
Lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli, consulenti del lavoro, patronati, datori di lavoro.

Punto pratico
Il bonus è di 60 euro al mese, fino a 720 euro, pagato a dicembre 2026 su domanda. Servono due figli (il più piccolo sotto i 10 anni) o tre figli (il più piccolo sotto i 18) e un reddito fino a 40.000 euro. Per le madri con tre figli e contratto a tempo indeterminato il bonus non spetta.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiariti i confini tra contribuzione obbligatoria alle Casse professionali e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
- 💡 **Impatto operativo:** L'iscrizione alla Gestione Separata INPS non scatta se l'attività professionale genera redditi già assoggettati a contributo soggettivo presso la Cassa di categoria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il versamento del solo contributo integrativo non costituisce copertura previdenziale ed espone al recupero INPS con sanzioni.

Con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, l'INPS ha descritto le regole del bonus mamme per il 2026, introdotto dall'art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Consiste in un'integrazione del reddito pari a 60 euro per ciascun mese, anche solo parziale, in cui dura il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, entro un tetto di 12 mensilità e dunque di 720 euro. Ne hanno diritto le lavoratrici madri con due figli, il minore dei quali ha meno di 10 anni, oppure con tre o più figli, il minore dei quali ha meno di 18 anni, purché il reddito da lavoro del 2026 non superi 40.000 euro. Tutte le mensilità dell'anno vengono liquidate in un'unica soluzione a dicembre 2026. La richiesta si inoltra all'INPS, in proprio o mediante patronato, ma il giorno in cui il servizio sarà attivo verrà indicato in un messaggio successivo. Il bonus funziona da misura tampone: per il solo 2026 prende il posto dell'esonero contributivo parziale a favore delle madri, che la legge di bilancio ha spostato al 2027.

QUADRO NORMATIVO: LE RAGIONI DEL RITORNO DEL BONUS E DEL SUO IMPORTO MAGGIORE

Il bonus mamme è nato come intervento a carattere provvisorio. L'art. 1, comma 219, della legge n. 207/2024 aveva stabilito per le lavoratrici madri un esonero parziale dai contributi previdenziali. La legge di bilancio 2026 ne ha rinviato l'operatività al 2027. Nel frattempo, per il 2026, l'art. 1, comma 207, della legge n. 199/2025 attribuisce alle lavoratrici madri con due o più figli un'integrazione del reddito erogata in denaro.

Ne deriva un assetto fatto di tre elementi. L'importo mensile cresce da 40 a 60 euro, con un limite annuo di 720 euro. L'esonero contributivo parziale del comma 219 viene spostato al 2027. Per l'intero 2026, inoltre, il bonus va coordinato con l'esonero già disciplinato dall'art. 1, comma 180, della legge n. 213/2023, destinato alle lavoratrici madri con almeno tre figli che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

REQUISITI DI ACCESSO: FIGLI, ATTIVITÀ LAVORATIVA E REDDITO

Per ottenere il bonus le lavoratrici devono soddisfare tutti insieme i requisiti elencati dalla circolare. Il primo attiene alla famiglia: la madre deve avere due figli, inclusi quelli adottivi o in affido preadottivo, il più piccolo dei quali con meno di 10 anni, oppure tre o più figli, il più piccolo dei quali con meno di 18 anni. La condizione deve esistere al 1° gennaio 2026 o realizzarsi entro il 31 dicembre 2026.

Quando si realizza a anno già avviato, ad esempio con la nascita di un secondo figlio ad aprile, il bonus decorre dal mese in cui la condizione si verifica.

Il secondo requisito concerne l'attività svolta. Vi rientrano le lavoratrici dipendenti, del settore pubblico o privato, e le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie degli autonomi, comprese le Casse di previdenza professionali. Restano fuori le lavoratrici domestiche. Sono ammesse, al contrario, le lavoratrici con contratto intermittente o in somministrazione, ma unicamente per i mesi, o le frazioni di mese, nei quali il rapporto o l'attività risultano in corso.

Il terzo requisito è di natura reddituale. Il totale dei redditi da lavoro, dipendente o autonomo, che concorrono alla base imponibile per il 2026 non deve superare 40.000 euro annui.

MADRI CON TRE FIGLI: IL CASO DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

La norma più delicata interessa le madri con tre o più figli. Nei mesi in cui hanno, pure per una parte soltanto, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il bonus non viene riconosciuto. La ragione sta nel coordinamento con l'esonero previsto dalla legge n. 213/2023: fino al 31 dicembre 2026 queste lavoratrici possono fruire dell'esonero del 100% dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) posti a loro carico, ossia la quota che di norma sarebbe trattenuta in busta paga.

In concreto, le due misure non sono cumulabili. Se una lavoratrice con tre figli viene assunta a termine e il contratto è poi trasformato a tempo indeterminato, il bonus non spetta più dal mese della trasformazione, poiché da allora subentra l'esonero contributivo. Per le madri con due figli, al contrario, questo limite non c'è: il bonus è dovuto anche con un contratto stabile, se sussistono gli altri requisiti.

IMPORTO E PAGAMENTO: IL CALCOLO DELLE MENSILITÀ

Il bonus ammonta a 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, in cui è in vigore il rapporto di lavoro o l'attività autonoma, entro il tetto di 12 mensilità e di 720 euro. È quindi sufficiente un solo giorno lavorato nel mese per vedersi riconosciuta la mensilità. Le mensilità maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 vengono pagate in un'unica soluzione a dicembre 2026, assieme alla mensilità di dicembre.

SITUAZIONE	EFFETTO SUL BONUS
Attività per l'intero 2026, requisiti presenti dal 1° gennaio	12 mensilità, 720 euro
Secondo figlio nato in aprile, attività per l'intero anno	Bonus a partire da aprile: 9 mensilità, 540 euro
Contratto a termine da luglio a dicembre	6 mensilità, 360 euro
Madre di tre figli che diventa lavoratrice a tempo indeterminato a settembre	Bonus fino ad agosto, poi esonero contributivo al 100% della quota IVS

Gli esempi riportati in tabella sono semplificati e hanno solo valore illustrativo: vanno controllati caso per caso i mesi in cui il rapporto è stato effettivamente in essere e il rispetto del limite di reddito.

DOMANDA: DOVE E IN CHE MODO INOLTRARLA

L'INPS riconosce la prestazione soltanto su richiesta. L'interessata può inoltrarla tramite i servizi telematici dell'Istituto, rivolgendosi a un patronato oppure telefonando al Contact Center Multicanale. Se la lavoratrice madre è incapace di agire o minorenne, a presentare la domanda è il genitore che esercita la responsabilità genitoriale, oppure il tutore o il curatore.

Per l'accesso online si usa il sito www.inps.it con un'identità digitale: SPID almeno di livello 2, carta d'identità elettronica di livello 3, carta nazionale dei servizi o credenziali eIDAS. Il Contact Center è raggiungibile al numero verde 803.164 da rete fissa o al 06 164.164 da rete mobile, con costi secondo il piano tariffario. Il giorno di apertura del servizio per le domande non è ancora stabilito: l'INPS lo comunicherà con un messaggio successivo, perciò è consigliabile seguire il sito dell'Istituto.

PROFILI FISCALI: IMPOSTE, ISEE E COPERTURA FINANZIARIA

La circolare affronta pure il trattamento fiscale del bonus e la sua incidenza sull'ISEE, l'indicatore della situazione economica da cui dipende l'accesso a numerose prestazioni agevolate, nonché le norme sul finanziamento e le indicazioni contabili. Il testo della circolare, a cui si rinvia per ogni approfondimento, precisa che l'importo corrisposto non conta ai fini dell'ISEE. Per i singoli aspetti fiscali, come l'eventuale tassazione dell'importo, conviene leggere direttamente la circolare n. 106/2026, che in questa sede non è stata verificata nel dettaglio.

COSA FARE: VERIFICHE PER LAVORATRICI E DATORI DI LAVORO

Per le lavoratrici, la prima verifica riguarda i figli: contano il numero dei figli del nucleo e l'età del più piccolo, non soltanto la data di nascita. Segue il controllo del reddito previsto per il 2026, che deve rimanere entro 40.000 euro, e, per le madri con tre figli, della tipologia di contratto. Chi ha un rapporto a termine farebbe bene a verificare se è prevista la trasformazione a tempo indeterminato, dato che comporta la cessazione del bonus.

Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro, il bonus viene corrisposto dall'INPS e non transita dalla busta paga. È comunque opportuno avvisare le dipendenti con due o più figli, poiché la domanda ha carattere individuale e richiede che sia l'interessata a muoversi.

DOMANDE FREQUENTI

A CHI SPETTA IL BONUS MAMME 2026?

Il bonus riguarda lavoratrici dipendenti e autonome con due figli, il minore sotto i 10 anni, oppure con almeno tre figli, il minore sotto i 18 anni. Il reddito da lavoro 2026 non deve superare 40.000 euro. Sono escluse le lavoratrici domestiche.

QUANTO VIENE PAGATO E QUANDO ARRIVA IL BONUS MAMME?

L'importo è di 60 euro per ogni mese, anche parziale, in cui il rapporto di lavoro o l'attività autonoma risultano in corso. Il limite è di 12 mensilità e 720 euro annui. Le mensilità maturate vengono liquidate in un'unica soluzione a dicembre 2026.

CON TRE FIGLI E UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO POSSO RICEVERE IL BONUS?

Con almeno tre figli il bonus non spetta per i mesi in cui esiste, anche solo parzialmente, un rapporto a tempo indeterminato. Il limite coordina la misura con l'esonero contributivo già previsto per queste lavoratrici. Per le madri con due figli questa esclusione non opera.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CASSE PROFESSIONALI VS GESTIONE SEPARATA INPS

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **QUALIFICAZIONE DEL REDDITO**
   Verifica della natura dei compensi prodotti (reddito di lavoro autonomo professionale tipico vs attività assimilate).
2. **VERIFICA CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
   Accertamento dell'effettivo assoggettamento del reddito a contributo soggettivo (percentuale o fisso) presso la Cassa di categoria.
3. **ANALISI CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
   Valutare se i versamenti effettuati riguardino solo la maggiorazione integrativa (che non preclude l'obbligo INPS).
4. **MEMORIA DIFENSIVA INPS**
   In caso di avviso bonario INPS, predisporre la memoria documentata per richiedere l'annullamento della pretesa contributiva.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/bonus-mamme-2026-circolare-inps-106-requisiti-60-euro-mensili-domanda/ →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?
Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati